

VERBALE DI ACCORDO

ex art. 11 bis, comma 4, nonché art. 22, parte seconda, del CCNL 9.01.2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR, come modificato dall'accordo di rinnovo del 11.06.2022

Il giorno 30 dicembre 2022, in presenza e attraverso collegamento telematico con piattaforma Webex/Teams “a distanza”, si sono incontrate:

ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, nella qualità di Capogruppo

BCC SOLUTIONS S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, 00178 Roma (RM) P.IVA15240741007, in seguito “BCC Solutions” o “Società incorporante”

SINERGIA S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma (RM) P.IVA 15240741007, in seguito “Sinergia” o “Società incorporata”

La Delegazione Sindacale di Gruppo, costituita ai sensi dell'art.11 bis del vigente CCNL e integrata dalle Segreterie Nazionali di:

- FABI
- FIRST CISL,
- FISAC CGIL,
- UILCA/UIL
- UGL Credito

le RR.SS.AA. costituite in Sinergia nell'ambito delle seguenti OO.SS.:

- FABI
- FIRST CISL,
- FISAC CGIL,
- UILCA/UIL,

le RR.SS.AA. costituite in Bcc Solutions:

- FIRST CISL,
- FISAC CGIL,
- UGL Credito

Premesso che

- a) Con comunicazione del 21 settembre 2022, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, Bcc Solutions e Sinergia hanno notificato ai competenti organismi di gruppo e aziendali delle organizzazioni sindacali la comunicazione ai sensi dell'articolo 11 bis, nonché della legge n. 428/1990, articolo 47, e dell'articolo 22 parte seconda del CCNL 9/1/2019, come modificato dall'accordo di rinnovo dell'11/06/2022 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali in merito all'operazione societaria di fusione per incorporazione di Sinergia in Bcc Solutions
- b) Le Organizzazioni Sindacali, con comunicazione del successivo 23 settembre 2022, hanno riscontrato la suddetta informativa manifestando quindi la volontà di iniziare il confronto sulla procedura di cui al precedente punto (a).
- c) nel corso degli incontri del 3 e del 16 novembre 2022 e del 22, 23, 27, 28, 29, 30 dicembre sono state illustrate e approfondite le tematiche di cui alla lettera di informativa sopra richiamata e fornite alle OO.SS le informazioni sugli effetti previsti dall'operazione sui rapporti di lavoro attualmente in essere. In particolare, le parti hanno analizzato, approfondito, esaminato e discusso i motivi, gli obiettivi operativi e strategici alla base del processo di fusione per incorporazione.
- d) in tali incontri è stato illustrato come BCC Sinergia S.p.A., sotto l'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, rappresenterà, nell'ambito del Piano Industriale di Gruppo 2022-2024, il polo di eccellenza delle Operations del GBCI, attraverso l'allargamento dell'offerta di servizi amministrativi a favore delle BCC e delle Società del Perimetro Diretto;
- e) in data 10 dicembre 2021 le Parti hanno stipulato l'accordo quadro relativo alla gestione degli interventi relativi al progetto c.d. "Operation Strategies";
- f) le Parti dichiarano reciprocamente la volontà di incontrarsi entro il 31.12.2022 per recepire in quelle aziende dove ancora non sia avvenuto il suddetto accordo quadro.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2

Conseguenze giuridiche ed economiche della fusione

2.1. Con effetti dalla data di efficacia civilistica dell'incorporazione di Sinergia S.p.A. in BCC Solutions, ovvero dal 1° gennaio 2023, la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Sinergia S.p.A. proseguirà senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di "BCC Sinergia S.p.A." (già Bcc Solutions SpA e così risultante dal cambio di denominazione sociale) con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge e, fatto salvo quanto indicato dal punto 2.5.1 del presente Accordo, delle anzianità di servizio e convenzionali e con l'applicazione del trattamento economico e normativo di seguito determinato.

- 2.2. Dal 1° gennaio 2023 nei confronti di tutto il personale coinvolto nell'operazione di fusione per incorporazione troveranno applicazione il CCNL Federcasse tempo per tempo vigente, la Contrattazione Integrativa Aziendale (di seguito CIA) e la regolamentazione aziendale vigenti nella Società incorporante.
- 2.3. Il personale interessato conserverà l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, le stesse anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate e verrà adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti.
- 2.4. Al personale interessato viene mantenuta la stessa retribuzione lorda annua fissa, ivi inclusi eventuali assegni ad personam con le medesime regole di assorbimento stabilite al momento del loro riconoscimento, percepita al momento del trasferimento presso la Società incorporante. A tale personale verrà inoltre erogato il ticket pasto nella misura di € 7,70 su base giornaliera, come previsto per i dipendenti di BCC Solutions, oltre all'erogazione mensile del cd "contributo pasto" di € 71,30.
- 2.5. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.2., a partire dal 1° gennaio 2023, in favore del personale alle dipendenze di Sinergia SpA alla data di fusione verranno riconosciuti i seguenti trattamenti:

2.5.1 Premio di fedeltà:

il premio di fedeltà verrà riconosciuto come somma di due ratei: secondo le regole del CIA Sinergia SpA per quanto riguarda la quota parte eventualmente maturata sino alla data della fusione e secondo le regole del CIA BCC Solution SPA per la quota parte maturata dalla data della fusione in poi.

Tale trattamento verrà riconosciuto al momento della maturazione dei requisiti per l'erogazione previsti dalla normativa in essere presso BCC Solution SPA.

2.5.2 Assistenza sanitaria integrativa:

dal momento della fusione i dipendenti di Sinergia S.p.A. già iscritti alla Cassa Mutua Nazionale conserveranno l'iscrizione alla medesima, con mantenimento del versamento del contributo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione annuale utile ai fini del calcolo del TFR per i dipendenti che ne siano già destinatari.

I dipendenti di Sinergia S.p.A. già iscritti alla Cassa Mutua Toscana conserveranno l'iscrizione alla medesima, con la possibilità di optare, in alternativa, per la ~~alla~~ Cassa Mutua Nazionale, entro la data del 15 gennaio 2023. Nel caso di prosecuzione tali lavoratori manterranno il beneficio del contributo aziendale integrativo previsto per gli iscritti alla CMT dal CIA di Sinergia SpA; sono inclusi i lavoratori provenienti da Sinergia SpA già eventualmente iscritti alla CMT sulla base di accordi individuali.

2.5.3 Trattamento economico particolare:

L'Azienda ha proceduto ad una analisi comparativa, tra i complessivi trattamenti economici (lordo dipendente) percepiti nel mese di ottobre 2022 e gli stessi trattamenti che verrebbero riconosciuti in seguito all'operazione di fusione dal personale in perimetro, con particolare riguardo al personale proveniente da Sinergia SpA, informando le OO.SS. delle principali risultanze. Alla luce di tale analisi le Parti convengono che eventuali differenze di trattamento economico complessivo migliorative rispetto agli effetti di quanto produrrebbe l'applicazione analitica del contratto integrativo di BCC Solution SpA - derivanti dalla comparazione tra gli importi effettivamente percepiti e riconducibili alla somma delle singole voci della contrattazione integrativa di secondo livello di provenienza e quelli derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicata in BCC Solution SpA - verranno mantenute al personale già percettore ad ottobre 2022 e/o avente diritto a tale data, sotto forma di speciale "assegno ex accordo 30 dicembre 2022" per 12 mensilità, restando esclusa la voce dalla tredicesima mensilità.

L'Azienda riconoscerà eventuali differenze derivanti da condizioni familiari modificate tra ottobre 2022 e la data di efficacia dell'operazione.

Tale differenza di importo individuale ma di natura collettiva, stabilita dal presente accordo, verrà mantenuta:

- 1) Fino a 6 mesi dalla data di efficacia dell'operazione, verrà erogata la parte proporzionalmente riveniente dal trattamento integrativo del congedo parentale; (rif. all. B al Cia di Sinergia SpA)
- 2) Sino al termine previsto per gli studi universitari dei figli per la parte proporzionalmente riveniente dal trattamento migliorativo in termini di indennità di studio (rif. all. A al Cia di Sinergia SpA) con arrotondamento del relativo assegno ai 50 euro superiori;
- 3) A tempo indeterminato per la parte proporzionalmente riveniente dal trattamento migliorativo previsto per le provvidenze per i familiari a carico disabili. (rif. all. B al Cia di Sinergia SpA)

Tutti gli importi sub 1) 2) e 3) saranno oggetto di eventuale compensazione unicamente nell'ambito della Contrattazione di Secondo Livello oppure per effetto di eventuali future operazioni societarie.

2.5.4 **Premio di risultato:** In via eccezionale le parti convengono che al personale proveniente dalla società incorporata, nel solo anno 2023, sarà riconosciuto il PdR (esercizio 2022) determinato nelle modalità previste dall'art. 11 del CIA di Sinergia SpA, beneficiando del trattamento fiscale e della disciplina prevista dai commi 182 e 184 dell'art. 1 L. 208/2015. Tale erogazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2 della Circolare 5E del 29 marzo 2018 dell'Agenzia delle Entrate, avverrà nei tempi previsti dal CIA di Sinergia SPA, ferma la necessità di effettuare contestualmente la verifica del PdR dell'incorporante per il 2023 (esercizio 2022). Le Parti concordano che l'art. 11 del Cia Sinergia SpA, al solo fine di quanto disposto dal presente punto 2.5.4 e quindi con riferimento al solo premio 2023 (esercizio 2022), verrà applicato fino al momento dell'erogazione dello stesso, con decadenza automatica dall'istante successivo.

2.6 L'eventuale TFR accantonato in azienda, gli eventuali ratei per mensilità aggiuntive (compreso premio fedeltà), ferie non godute, ore accumulate nella banca delle ore e tutte le spettanze retributive, permessi retribuiti non goduti, ivi compresi i riposi compensativi maturati e non goduti alla data di decorrenza dell'operazione societaria, nonché la banca del tempo solidale accumulata in Sinergia SPA verranno trasferiti in Bcc Sinergia SpA.

2.7 Il personale conserverà presso la Società incorporante il contratto a tempo parziale, il contratto di telelavoro o il contratto individuale di lavoro agile già in essere alla data di efficacia dell'operazione societaria, alle stesse condizioni pattuite nella Società incorporata e fino alla scadenza originariamente prevista. In relazione al lavoro a tempo parziale, l'Azienda si impegna a valutare con particolare attenzione eventuali situazioni che rivestano particolare delicatezza, anche portate all'attenzione dalle OO.SS.

Le Parti prendono atto che il verbale di incontro sottoscritto in data 10/12/2022 riguarda tutto il personale di Bcc Sinergia SPA.

Check up di medicina preventiva

Le Parti convengono che ogni due anni i dipendenti di BCC Sinergia SpA che siano iscritti alla Cassa Mutua Nazionale e abbiano compiuto 50 anni di età, potranno effettuare un check up di medicina preventiva con costi a carico dell'Azienda presso centri da essa selezionati e convenzionati sul territorio nazionale.

A tal proposito le OO.SS. auspicano che il check up sia erogato per il tramite della Cassa Mutua Nazionale.

Pertanto, preso atto della mancata applicazione dell'art. 11, ultimo comma, del CIA di BCC Solutions SPA, e di quanto qui statuito, le Parti convengono l'espressa sostituzione dell'art. 11 medesimo con quanto qui convenuto.

Art. 4

Condizioni bancarie dipendenti

Ai lavoratori di Bcc Sinergia SpA saranno applicate, c/o Banca Sviluppo, le condizioni bancarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: di scoperto di conto corrente, di mutuo e prestiti personali etc.) previste dalla policy aziendale per i dipendenti delle Società del Perimetro Diretto.

Dichiarazione di parte aziendale: con riferimento alla stipula dei mutui prima casa per il personale di BCC Sinergia SpA, cliente di Banca Sviluppo, la Capogruppo dichiara la disponibilità di Banca Sviluppo medesima, in continuità con quanto fatto finora, a prevedere l'intervento in atto presso la sede di stipula, al ricorrere delle condizioni previste dalla policy.

Art. 5

Sede di lavoro

L'intervento organizzativo di cui alla presente operazione di fusione per incorporazione non comporta ricadute sul personale in termini di mobilità territoriale né spostamenti di sede.

Art. 6

Orario di lavoro e flessibilità

- 6.1. L'orario di lavoro con la relativa flessibilità oraria applicabile ai dipendenti oggetto dell'operazione di fusione sarà quello tempo per tempo vigente presso la Società incorporante.
- 6.2. In eccezione al punto 6.1.) Parte Aziendale dichiara che tutte le Unità Operative riconducibili all'Unità "Operations" manterranno l'articolazione oraria vigente in Sinergia SpA al momento della fusione, ivi inclusa la relativa regolamentazione ed il meccanismo delle fasce orarie.
- 6.3. Le parti concordano, in via transitoria, un aumento della tolleranza in ingresso da 5 a 15 minuti per i lavoratori di cui al punto 6.2. provenienti da Sinergia SpA, secondo le regole in vigore presso la medesima.
- 6.4. Le Parti concordano, poi, che l'operazione di fusione non abbia al momento effetti sulla regolamentazione oraria, compresa la relativa flessibilità, attualmente applicata ai lavoratori provenienti da BCC Solution SpA e assegnati alla Unità Operative riconducibili all'Unità "Operations".
- 6.5. Restano impregiudicate le altre opzioni orarie extra standard correlate alle esigenze operative.

6.6. Fermo quanto previsto in materia dal CCNL, le Parti, entro tre mesi dalla data di decorrenza della fusione, si incontreranno per una verifica circa la rispondenza delle articolazioni dell'orario di lavoro applicate in ciascuna Unità Operativa alle effettive esigenze tecniche e organizzative delle medesime, anche al fine di razionalizzare l'istituto della flessibilità in ingresso per i servizi di BCC Sinergia SPA.

Art. 7

Garanzie occupazionali

Al fine di fornire tutele occupazionali anche al personale che non possa essere coperto dagli accordi di recepimento dell'Accordo Quadro del 10/12/21, esclusivamente per tale personale, qualora dovessero emergere in Bcc Sinergia Spa tensioni occupazionali - anche dovute ad esternalizzazioni di attività, le stesse verranno gestite, successivamente all'applicazione delle procedure di contratto tempo per tempo vigenti, secondo valori e principi solidaristici del Credito Cooperativo a livello della Capogruppo e delle Società del Perimetro diretto del GBCI, tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza.

Art. 8

Mantenimento adesione sindacale

I Dipendenti interessati dall'operazione di fusione di cui al presente accordo manterranno l'iscrizione sindacale in essere alla data di efficacia giuridica della stessa, senza necessità di nuova sottoscrizione presso BCC Sinergia SpA.

Art. 9

Impegni delle Parti

Le Parti, a seguito dell'avvio del confronto, sia a livello nazionale che di Gruppo, sul tema dei profili professionali e dei relativi livelli inquadramentali, si impegnano, in tale sede di Gruppo a confrontarsi sulle specifiche tematiche, inerenti ai lavoratori di BCC Sinergia SpA.

Le Parti inoltre, anche facendo riferimento da un lato all'art. 5 dell'accordo quadro sottoscritto in data 10/12/2021 e dall'altro alle risultanze degli incontri di cui al precedente comma, condividono l'opportunità di incontrarsi periodicamente, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta di una delle parti, in merito alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori per il sostegno dei livelli occupazionali e per gli inquadramenti professionali.

Le Parti si impegnano, inoltre, a valutare, nell'ambito del percorso di negoziazione della contrattazione integrativa di Gruppo, la coerenza e l'adequatezza del complessivo impianto delle polizze assicurative, riguardante i lavoratori di BCC Sinergia SpA.

Art. 10

Verifiche sull'applicazione dell'accordo

Le Parti effettueranno un primo incontro di verifica entro la fine dell'anno 2023 sullo stato di applicazione delle previsioni di cui al presente accordo. Inoltre, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Accordo, si effettueranno ulteriori incontri di verifica sull'applicazione delle previsioni ivi contenute.

Art. 11

Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili, e produrranno i loro effetti, in relazione al personale interessato dalla fusione, a far data dal 1° gennaio 2023.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo è stata pienamente esperita la procedura sindacale di cui all'articolo 47 della legge 428/1990 e all'articolo 11 bis, nonché all'art. 22 parte seconda del vigente CCNL.

Le Parti dichiarano che l'efficacia del presente Accordo è comunque subordinata all'approvazione degli eventuali competenti Organismi sindacali ed aziendali.

Roma, 30 dicembre 2022

ICCREA BANCA

SINERGIA

BCC SOLUTIONS

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI

FIRST- CISL

FISAC-CGIL

UILCA/UIL

UGL CREDITO

Le R.S.A. costituite nell'ambito di Sinergia

FABI

FIRST- CISL

FISAC-CGIL

UILCA/UIL

Le R.S.A. costituite nell'ambito di BCC Solutions

FIRST- CISL

UGL CREDITO

‘